

VARESINA CALCIO – Tutela dei Minori

POLICY SOCIETARIA

I° Disposizioni generali: ratio del documento (obiettivo club rispetto alla policy)

II° Sistema normativo: principi, norme e codici di condotta

III° Delegato per la tutela: procedura di nomina e compiti

IV° Strutture: centri sportivi & valutazione dei rischi

V° Procedure: scelte collaborative, formazione, segnalazioni, provvedimenti discipl.

Glossario: terminologia tecnica

I° CAPITOLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

La policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi Società, Scuole Calcio o persone fisiche.

Art. 2 - Finalità

Educare e formare sportivamente i nostri atleti all'interno di un innovativo concetto di "**Famiglia Sportiva**".

Per riuscirci non vogliamo rinunciare ai seguenti valori:

- 1) Amicizia
- 2) Divertimento
- 3) Fair play

Rivolgendoci a tutto il settore giovanile, oltre allo Statuto, i presupposti minimi comportamentali che chiameremo **codici di condotta** dipendono dalla commistione tra i cinque obiettivi UEFA che ispirano la tutela dei minori e la missione interna della nostra società che vogliamo riassumere con l'acronimo **SSF**:

→ **S**icurezza → **S**alute → **F**elicità

Art. 3 - Definizioni

La policy "tutela dei minori" è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi. Per la realizzazione del fine la società Varesina calcio si impegna nel garantire che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli di danni o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS, ad eccezione del caso fortuito, inteso come eccezionale ed imprevedibile.

Tutti devono essere consapevoli del fatto che i danni e gli abusi intesi come pericoli relativi alla tutela dei minori non siano suscettibili di una classificazione tipica. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di danno arrecato o abuso perpetrato.

Per danno si intende qualsiasi atto doloso o colposo che cagioni all'atleta un danno ingiusto.

Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del minore. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.

Per abuso si intende qualunque atto reiterato ed oppressivo che leda fisicamente o psicologicamente un minore e che gli procuri direttamente o indirettamente un danno, precludendo prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.

Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da altri minori.

L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale e può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza.

II° CAPITOLO

SISTEMA NORMATIVO

ART. 4 – Riferimenti ed obiettivi generali

La Varesina Calcio, come fari giuridici, riconosce le linee tracciate dal **Codice Europeo di Etica Sportiva** (UE - Fair play) e le direttive elencate nella **Carta dei Diritti dei Bambini nello Sport** (UNESCO, Service des Loisirs. Geneve '92):

- Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino;
- Diritto di fare lo sport
- Diritto beneficiare di un ambiente sano;
- Diritto di essere trattato con dignità;
- Diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate;
- Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi;
- Diritto di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di successo;
- Diritto di partecipare a gare adeguate;
- Diritto di praticare sport nella massima sicurezza;
- Diritto di avere tempi di riposo;
- Diritto di non essere un campione ("obbligatoriamente")

ART. 5 – Riferimenti ed obiettivi specifici

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

OBIETTIVO 1: Implementazione della policy nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 2: Garanzia di studio, elaborazione ed adozione di strumenti con procedure efficaci.

OBIETTIVO 3: Sensibilizzazione e formazione su tematiche relative alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4: Creazione di una squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5: Misurazione del successo ed efficacia delle iniziative impiegate sulla tutela dei minori

ART. 6 – Codici di condotta generali

(vedi ALLEGATI PDF – MOD. FIGC.1-2-3)

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

La società Varesina fa propri i codici di condotta ufficiali e resi pubblici dalla FIGC nella sezione tutela dei minori.

Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.

I codici di condotta sono lo strumento che riflette i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo; definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

ART. 7 – Codici di condotta speciali

7.1 - Sezione STAFF TECNICO E STAFF DIRIGENZIALE

I tecnici, supportati dai dirigenti, sono invitati a fornire agli atleti la migliore crescita umana e sportiva nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni generali:

- a) Rafforzare le abilità naturali, far superare le debolezze, provare a far emergere attitudini nascoste;
- b) Essere d'esempio nel comportamento, mantenendo atteggiamenti consoni in relazione al contesto;
- c) Essere aggiornati su principi e metodi educativi in evoluzione;
- d) Essere ragionevoli nelle richieste di tempo, impegno ed entusiasmo;
- e) Essere equilibrati rispetto al valore del risultato;
- f) Assicurarsi che gli allenamenti e le gare si svolgano in condizione di sicurezza;
- g) Valorizzare il gioco e il divertimento;
- h) Premiare l'impegno, il rispetto, la solidarietà, il miglioramento;
- i) Impegnarsi affinché tutti accrescano il livello di apprendimento e vivano esperienze gratificanti;
- j) Verificare che il comportamento dei giovani sia corretto in allenamento e in partita, favorendo il *fair play*, non tollerando il gioco scorretto, gli atteggiamenti violenti e il turpiloquio; intervenire perché tali atteggiamenti cessino, segnalando prontamente alla dirigenza casi reiterati;
- k) Assicurare la supervisione costante mantenendo il controllo della squadra fino al termine degli allenamenti e durante le gare e i tornei, anche fuori dal campo nei momenti di sosta, collaborando con i dirigenti accompagnatori preposti e con i genitori.
- l) Assicurare che l'equipaggiamento degli atleti sia in ordine;
- m) Rispettare e far rispettare campo da gioco, spogliatoi, attrezzature;
- n) Favorire relazioni corrette e positive tra gli atleti perché si crei e si rafforzi lo spirito di squadra;
- o) Ricordarsi che il proprio comportamento e quello del gruppo squadra contribuiscano a determinare l'immagine della società;
- p) Utilizzare l'errore come momento formativo.

7.2 - Sezione ATLETI

Negli allenamenti, nelle partite, nei momenti di gioco e di partecipazione alla vita del gruppo gli atleti si devono comportare nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni generali:

- a) Rispettare campi da gioco, strutture, spogliatoi, attrezzi ed ogni altra dotazione messa a disposizione dalla società;
- b) Mantenere un comportamento che sia rispettoso di compagni, allenatore, dirigenti, arbitri, avversari;
- c) Riconoscere allo staff tecnico la responsabilità in merito alla gestione tecnica della squadra;
- d) Riconoscere il dirigente accompagnatore come figura di supporto nella gestione organizzativa e disciplinare della squadra;
- e) Riconoscere negli arbitri figure *super-partes*, senza criticarne osservazioni e decisioni prima, durante e dopo la gara;
- f) Collaborare con tutti i compagni: il saper stare bene assieme è un traguardo da raggiungere;
- g) Riconoscere nel calcio un gioco di squadra: si vince insieme, si perde insieme;
- h) È vietato l'introduzione e il consumo di alcool, droghe, sostanze dopanti, tabacchi, sigarette elettroniche all'interno del centro sportivo e/o degli spazi connessi allo svolgimento dell'attività;
- i) Non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi.

7.3 - Sezione GENITORI & ACCOMPAGNATORI

I genitori condividono comportamenti basilari e devono rispettare le seguenti ulteriori indicazioni generali:

- a) Ricordarsi che i propri comportamenti siano anche il riflesso dell'immagine societaria;
- b) Riporre fiducia nella società e nello staff tecnico, rispettandone osservazioni e decisioni;
- c) Incitare tutti correttamente;
- d) Apprezzare il bel gioco e le belle azioni di tutti, applaudendo i gesti di correttezza;
- e) Non offendere l'arbitro o gli avversari;
- f) Incoraggiare i bambini al rispetto delle regole;
- g) Insegnare ai bambini come un onesto impegno sia più importante della vittoria;
- h) Insegnare a vincere con rispetto e a perdere con dignità;
- i) Cercare di essere puntuali ed avvisare la società in tempo dell'assenza ad allenamenti e gare;
- j) Rendersi disponibili a sostenere le iniziative del Club;
- k) Tenersi aggiornati sulle attività del gruppo, sui calendari di allenamenti e gare.

ART. 8 – Regole su materiale video fotografico e sicurezza online

8.1 - In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto. Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise.

8.2 - Il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.

8.3 - La Varesina si impegna ad effettuare una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.

ART. 9 - Regole per trasferte, spostamenti e logistica

La società Varesina fa propri i principi ufficiali e resi pubblici dalla FIGC nella sezione tutela dei minori sui viaggi per disputare partite e tornei. Al fine di prendere parte ad altre attività o eventi l'organizzazione posta in essere deve essere sicura e divertente per tutti gli atleti. Accettando di prendere parte all'evento/attività è importante comprendere e concordare che:

9.1 - Gli adulti accompagnatori scelti dalla società sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;

9.2 - Gli atleti devono sempre seguire gli adulti accompagnatori e diligentemente attenersi alle istruzioni e alle regole impartite loro, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;

9.3 - Se per qualche motivo non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere richiesta l'autorizzazione all'accompagnatore.

9.4 - Gli atleti non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;

9.5 - Nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi e i regolamenti, nonché il codice etico, le norme di comportamento e le disposizioni interne desumibili dal buon senso, non solo dalla presente Policy.

9.6 - In caso di pernottamento, non deve essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e *nulla osta* da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto. Devono essere comunicati in anticipo tutti i dettagli sulla struttura individuata e devono essere fornite informazioni sulla modalità di composizione delle stanze e sulla relativa *rooming list* che potrà essere modificata. Deve essere fornita, in anticipo e in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa *rooming list* che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;

9.7 - È richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;

9.8 - I genitori devono ricevere un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l'organizzazione dell'attività/evento. La società si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento;

9.9 - Dopo il rientro in albergo, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete di tutti;

9.10 - Bisogna assumere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.), un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;

9.11 - Qualora sia un soggetto diverso dal genitore dell'atleta ad accompagnare o riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza o svolgimento dell'attività è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato.

III° CAPITOLO

DELEGATO PER LA TUTELA

Nome e Cognome PIERLUIGI CAZZULO

ART. 10 - Modalità di selezione, requisiti minimi e compiti:

A maggioranza relativa con votazione interna di tutti i componenti dirigenziali del SGS. Il prescelto deve possedere i seguenti requisiti:

- Età superiore ai 30 anni;
- Laurea in Giurisprudenza;
- Collaborazione continuata da almeno tre anni nel SGS della medesima società

Il delegato svolge i seguenti compiti:

- 10.1 - Fungere da raccordo con la struttura regionale e nazionale;
- 10.2 - Rappresentare un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche;
- 10.3 - Acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'*iter* da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

Per ogni situazione dubbia si rimanda alle linee guida dettate dalla FIGC sul ruolo e responsabilità correlate.

IV° CAPITOLO

STRUTTURE:

1° - Via Monte Nero - Venegono Superiore (VA), Varesina Stadium

2° - Via Alcide De Gasperi - Castiglione Olona (VA), Mazza

3° - Via Asiago 1 - Castiglione Olona (VA), Varesina Sport Center

4° - Via Nino Bixio 18 - Vedano Olona (VA), Centro Mario Porta

5° - Via Garibaldi Bolladello di Cairate (VA), Centro Sportivo Comunale

ART. 11 – Regolamento strutture e centri sportivi

Regole generali per tutti i centri:

11.1 - Rapporti adulto/minore: la Varesina intende garantire 1 adulto per 12 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 10 bambini dai 9 ai 12 anni, 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni.

11.2 - Spogliatoi e docce: la Varesina intende garantire che vengano sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi, sempre nel numero di 2 minimo,

contemporaneamente, evitando i momenti dove un adulto rimanga da solo con i minori. Nella categoria piccoli amici l'accesso agli spogliatoi è consentito ai genitori in supporto agli istruttori.

11.3 - In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad es. nel corso di trasferte): la Varesina intende garantire che non debba essere prevista la possibilità ad un minore di assegnazione di una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori). Devono essere stabilite di volta in volta chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato. Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

11.4 - Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione): la Varesina intende garantire che non sia consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore. La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

Regole speciali per alcuni centri:

11.5 – Implementazione regole: la Varesina si impegna a supervisionare tutti le strutture al fine di creare regole mirate e speciali in base al centro sportivo specifico con un'analisi a cadenza semestrale da inserire nel documento denominato "valutazione dei rischi" (vedi art. 12).

ART. 12 – Valutazione stato di rischio, definizione ed obblighi:

(vedi ALLEGATO PDF – MOD.3 Valutazione stato di rischio)

La **valutazione dei rischi** è uno strumento di analisi interna che ha in sé la "capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori" [cit. FIGC tutela dei minori].

La Varesina Calcio si impegna ad effettuare una valutazione periodica dei rischi che aiuta anche all'attuazione e all'aggiornamento della policy per la tutela dei minori. Sulla base di tale valutazione si sviluppa un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione delle misure volte a ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.

In base al centro sportivo il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti.

In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento. Ad ogni potenziale rischio/pericolo individuato deve corrispondere una valutazione (alto, medio o basso) in base alla probabilità che si verifichi producendo effetti dannosi.

È obbligatorio per tutti i dirigenti del SGS, almeno a cadenza annuale, rispondere internamente al questionario "tabella valutazione rischio" con domande inerenti alla sicurezza.

[Vedi "Excel dedicato da FIGC – Tutela dei minori"]

V° CAPITOLO

PROCEDURE: SCELTE COLLABORATIVE, FORMAZIONE, SEGNALAZIONI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(vedi ALLEGATO PDF – MODELLO FIGC.4 da firmare – dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti)

Art. 13 - Selezione del personale

13.1 - La Varesina si impegna a ricercare e decidere l'inserimento nel proprio staff i collaboratori adatti ai ruoli specifici in base alle abilità, alle conoscenze e alle competenze in relazione alla sicurezza con i minori.

13.2 – La Varesina si impegna ad illustrare l'impegno dell'organizzazione nell'ambito della tutela dei minori e su tutti i documenti e gli strumenti che vengono adoperati di tutti gli impegni e responsabilità da assumere.

13.3 – La Varesina si impegna a far almeno una domanda che riguardi la tutela dei minori (V. allegato)

Art. 14 – Autodichiarazione

14.1 - La Varesina è obbligata a chiedere a tutti i candidati di fornire un'autodichiarazione del casellario giudiziario e carichi pendenti così come una dichiarazione circa il possesso di alcuni requisiti necessari per il rispetto di tutte le previsioni nell'ambito della tutela dei minori.

14.2 - La Varesina si impegna a verificare veridicità e attendibilità della documentazione fornita dal candidato oltre ad acquisire referenze utili ai fini dell'eventuale inserimento del collaboratore.

14.3 - La Varesina stabilisce un periodo di prova di un mese ai nuovi collaboratori per testare capacità e verificarne i comportamenti con i minori.

ART. 15 – Modalità di formazione e aggiornamento

15.1 - Tutti i collaboratori e membri dello staff devono prendere visione e sottoscrivere il Codice di condotta, oltre a conoscere la policy.

15.2 - Tutti i soggetti selezionati devono essere formati sul tema della tutela dei minori seguendo la piattaforma FIGC-Tutela Minori, partecipando poi alle riunioni promosse dal delegato.

ART. 16 – Modalità di segnalazione in caso di abuso o danno

16.1 – Nei casi di violazione dei codici di condotta o di pericolo e abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti si deve seguire il seguente iter:

- informare il delegato per la tutela dei minori;
- scrivere una mail all'indirizzo di posta dedicato: progetti@varesinacalcio.it;
- indicare se siano state coinvolte autorità pubbliche o altre associazioni dei minori per lo stesso evento;
- richieder aggiornamenti sullo stato della segnalazione al delegato;
- In caso di non risposta da parte del delegato entro 10 giorni si potrà usare la piattaforma realizzata da FIGC che consente di effettuare segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima.

ART. 17 – Riservatezza dei documenti

17.1 - SGS, una volta ricevuta la segnalazione, in qualità di gestore della FIGC, garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti;

17.2 - Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati

ART. 18 – Obbligo di gestione

Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico.

18.1 - Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.

18.2 - È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy [cfr. anche obiettivo 4].

Art. 19 – Provvedimenti disciplinari

In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione tre tipologie di misure disciplinari:

- L'ammonizione verbale;
- La sospensione dalle attività per un periodo di tempo volto all'accertamento dei fatti;
- La cessazione della collaborazione nei casi conclamati di abuso o danno perpetrato

I codici di condotta possono essere di volta in volta aggiornati al pari del documento "valutazioni dei rischi" inserendo specifiche misure disciplinari in caso di violazione.

Venegono Superiore (VA), li 20/03/2023

FIRMA

Il delegato per la tutela dei minori

FIRMA

Il Presidente

G l o s s a r i o

(direttamente dalla policy della FIGC, tutela dei Minori)

Abuso

Qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

Bullismo

Comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura (ad es. insulti), esclusione o isolamento, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima. Trattasi, in generale, di comportamenti che provocano nella vittima disagio nei confronti di un gruppo più o meno vasto, composto per lo più da coetanei.

Emotivo

Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti status di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.

Fisico

Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

Sessuale

Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall'art. 609 codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

Bambini-e/Ragazzi-e:

Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

Delegato Per La Tutela Dei Minori

Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

Danno

Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale.

Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni,

maltrattamenti o abusi.

SGS

Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.